

Passiamo all'inciso:

« Anche se sieno intervenuti provvedimenti di sfratto o di revoca ».

CAETANI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAETANI. Vorrei fare osservare alla Camera un punto che mi sembra grave.

Stiamo parlando col preconetto di proteggere o sancire, le occupazioni di terre avvenute fino ad ora; ma questa legge sarà promulgata non prima di un anno o due.

MODIGLIANI. Speriamo di no.

CAETANI. L'articolo quindi verrebbe a contemplare anche le occupazioni, magari violente, che si faranno nel futuro in previsione dell'applicazione di questo articolo, che in sostanza verrebbe a dire: se in seguito ad una agitazione agraria è stato indebitamente occupato un fondo in modo che il prefetto e le altre autorità competenti hanno creduto necessario emettere il decreto di revoca o di sfratto, per virtù di questa legge gli usurpatori avranno diritto di rimanere ancora per un anno e di chiedere una regolare concessione.

Mi sembra che l'articolo più che altro potrà servire a sobillare gli animi ed a provocare disordini!

PRESIDENTE. Per dichiarazione di voto ha chiesto di parlare l'onorevole Modigliani. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Lo spirito della discussione è stato questo, che si tratta di una sanatoria di ciò che esiste oggi. Mi pare difficile che si possa configurare l'ipotesi che questa disposizione varrà per le occupazioni future.

In ogni modo la sorte che preoccupa l'onorevole Caetani è nelle sue mani, perchè se egli con l'autorità che gli viene dallo zelo che ha messo nel discutere la legge, e dalle aderenze che può vantare in altri campi, e anche nell'altro ramo del Parlamento, si darà premura che la legge sia rapidamente approvata, tutte le difficoltà saranno tolte.

Onorevole Caetani, la faccia approvare presto, e tutti gli inconvenienti verranno meno.

CAETANI. Prendo atto che questo articolo non si riferisce alle terre che saranno occupate in futuro.

MODIGLIANI. Se farà presto... (*Si ride*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. È naturale che io dichiaro, per quanto ciò possa risultare dallo spirito di tutta la discussione, che queste disposizioni si riferiscono allo stato di fatto esistente fino ad oggi.

PRESIDENTE. Metto a partito l'inciso « anche se sieno intervenuti provvedimenti di sfratto o di revoca ».

(*È approvato*).

Metto a partito il resto del primo comma:

« saranno, su richiesta degli interessati diretta al prefetto della provincia, lasciati in possesso delle dette cooperative finché non si sia provveduto sulle domande che essi abbiano presentate entro un anno dalla data della pubblicazione della presente legge, per ottenere una delle concessioni consentite dalla legge stessa ».

(*È approvato*).

Metto ora a partito il secondo comma dell'emendamento Di Giovanni, non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione:

« Le anzidette domande potranno essere accolte indipendentemente dalla presentazione di un piano di bonificazione o di colonizzazione, se risulti che i terreni siano stati dalle cooperative lodevolmente coltivati ».

(*Dopo prova e controprova è respinto*).

Passiamo all'articolo 55-bis proposto dall'onorevole Rocco Alfredo:

« Quando il canone enfiteutico sia stabilito in natura, in una quota parte del prodotto, l'enfiteuta, che intende di redimere il fondo, ha facoltà di chiedere che la somma da pagare sia determinata, anzichè mediante la capitalizzazione del canone, secondo l'articolo 1564 Codice civile, dal valore commerciale attuale del terreno, dedotto dai contratti di compra vendita liberamente conclusi nella stessa zona, all'epoca del riscatto ».

DRAGO, *relatore*. Ma questo non ha più ragione d'essere, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare per mozione d'ordine.

DRAGO, *relatore*. Prego l'onorevole Rocco di ritirare questa proposta di emendamento, che non ha più ragione di essere, perchè ci troviamo in presenza di materia quella quale si è già votata e deciso; il canone in derrate non è ammesso.